

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (83) 102

Vol. 1983/0032

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(83) 102 def.

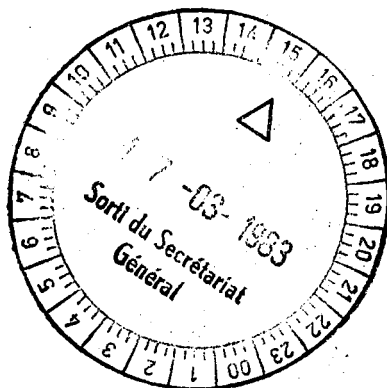
Bruxelles, 10 marzo 1983

Raccomandazione di
DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla firma e sulla notifica d'applicazione provvisoria
dell'accordo internazionale 1982 sulla iuta e
sui suoi prodotti

—————
(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(83) 102 def.



RELAZIONE

1. I negoziati per l'accordo internazionale del 1982 sulla iuta e sui suoi prodotti si sono conclusi il 1° ottobre 1982; si tratta di un accordo internazionale negoziato sotto l'egida del programma integrato dell'UNCTAD per i prodotti di base. L'elemento basilare del nuovo accordo consiste nell'istituzione di un'organizzazione internazionale per la iuta, disciplinata da un consiglio internazionale sulla iuta ed incaricata di proporre, approvare e reperire fondi per finanziare progetti di ricerca, sviluppo, promozione del mercato e riduzione dei costi al fine di migliorare la competitività della iuta e dei suoi prodotti. Il problema della stabilizzazione dei mercati sarà costante oggetto di esame.
2. L'accordo è stato negoziato dalla Comunità e dagli Stati membri conformemente alla posizione comune concordata in sede di Consiglio (1). La Comunità e i suoi Stati membri hanno raggiunto un consenso riguardo agli obiettivi ed al contenuto dell'accordo concretatosi con la suddetta posizione comune, espressa nel contesto dell'effettiva evoluzione dei negoziati che hanno portato alla conclusione dell'accordo stesso.
3. L'accordo è aperto alla firma tra il 3 gennaio ed il 30 giugno 1983. La Commissione propone che la Comunità ed i suoi Stati membri firmino l'accordo quanto prima.
4. Visti i probabili divari nelle procedure di conclusione di taluni Stati membri, la Commissione invita la Comunità ed i medesimi a notificare la loro disponibilità ad applicare l'accordo in via provvisoria, all'atto della sua entrata in vigore. Va rilevato che la Comunità ed i suoi Stati membri assorbono oltre il 16% del 65%, ovvero un quarto, delle importazioni richieste per l'entrata in vigore dell'accordo. Pertanto, la notifica da parte comunitaria dell'applicazione provvisoria dell'accordo entro il 30 giugno 1983 riveste un'importanza politica determinante.

.../...

(1) Cfr. doc. del Consiglio 12098, Proba 76, dell'8.12.1980.

5. Dopo i dieci Stati membri, la Commissione suggerisce che la Comunità stessa concluda a sua volta l'accordo. Di conseguenza, la Commissione raccomanda al Consiglio la decisione in allegato.

RACCOMANDAZIONE DI
DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla firma e sulla notifica d'applicazione provvisoria
dell'accordo internazionale 1982 sulla iuta e sui suoi prodotti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che l'accordo internazionale 1982 sulla iuta e sui suoi prodotti è aperto alla firma sino al 30 giugno 1983; che detto accordo costituisce uno strumento per la realizzazione di progetti di ricerca, di sviluppo, di promozione del mercato e riduzione dei costi della iuta e dei suoi prodotti, per la raccolta di dati e l'esame di problemi fondamentali quali la stabilizzazione e la concorrenza della iuta, dei prodotti sintetici e di altri succedanei, inteso a migliorare le condizioni strutturali sul mercato internazionale della iuta, ad incentivare la competitività di questo prodotto e dei suoi derivati nonché a svilupparne la produzione e gli scambi; che l'applicazione di detto accordo da parte comunitaria contribuirà alla realizzazione della sua politica commerciale comune;

considerando che la Comunità dovrebbe pertanto firmare l'accordo e notificare al segretariato generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite la sua intenzione di applicarlo in via provvisoria, ferma restandone la successiva approvazione,

DECIDE:

.../...

Articolo 1

Entro il 30 giugno 1983, la Comunità firmerà l'accordo internazionale 1982 sulla iuta e sui suoi prodotti, conformemente all'articolo 37 dello stesso, e notificherà al segretariato generale delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 39 dell'accordo, la sua intenzione di applicarlo in via provvisoria, quale membro importatore, all'atto della sua entrata in vigore ai sensi dell'articolo 40.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è pertanto autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo nonché a presentare la notifica dell'applicazione provvisoria dello stesso.

I testi della notifica di applicazione e dell'accordo sono allegati alla presente decisione .

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio
Il Presidente

Notifica d'applicazione provvisoria dell'accordo
internazionale 1982 sulla iuta e sui suoi prodotti

Conformemente all'articolo 39 dell'accordo internazionale 1982 sulla iuta e sui suoi prodotti, il Consiglio delle Comunità europee notifica con la presente al segretariato generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite, depositario dell'accordo, la sua intenzione di avviare la procedura istituzionale necessaria per l'approvazione dell'accordo nonché l'applicazione provvisoria da parte della Comunità, quale membro importatore, del medesimo, all'atto della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 40.

Distribuzione
LIMITATA
TD/IUTA/EX/R.4
28 settembre 1982
Originale: INGLESE

CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO

Programma integrato per i prodotti di base

**CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE DEL 1981 SULLA IUTA E PRODOTTI
DERIVATI**

Parte III

Ginevra, 20 settembre 1982

Comitato Esecutivo

Punto 7 dell'ordine del giorno

**ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 1982
SULLA IUTA E PRODOTTI DERIVATI**

GE.82-52892

INDICE

	<u>Pagina</u>
Introduzione	iv
CAPO I: OBIETTIVI	1
Articolo 1: Obiettivi	1
CAPO II: DEFINIZIONI	
Articolo 2: Definizioni	2
CAPO III: ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE	
Articolo 3: Costituzione, sede e struttura dell'Organizzazione Internazionale della Iuta .	4
Articolo 4: Membri dell'Organizzazione	4
Articolo 5: Partecipazione di organizzazioni intergovernative	4
CAPO IV: CONSIGLIO INTERNAZIONALE DELLA IUTA	
Articolo 6: Composizione del Consiglio internazionale della iuta	5
Articolo 7: Poteri e funzioni del Consiglio	5
Articolo 8: Presidente e vicepresidente del Consiglio	5
Articolo 9: Sessioni del Consiglio	6
Articolo 10: Distribuzione dei voti	6
Articolo 11: Procedura di votazione del Consiglio	7
Articolo 12: Decisioni e raccomandazioni del Consiglio	7
Articolo 13: Numero legale richiesto alle riunioni del Consiglio	8
Articolo 14: Cooperazione con altre organizzazioni	8
Articolo 15: Ammissione di osservatori	8
Articolo 16: Direttore esecutivo e personale	9
CAPO V: PRIVILEGI E IMMUNITA'	
Articolo 17: Privilegi e immunità	10
CAPO VI: DISPOSIZIONI FINANZIARIE	
Articolo 18: Conti finanziari	11
Articolo 19: Modalità di pagamento	11
Articolo 20: Verifica e pubblicazione dei conti	11
Articolo 21: Conto amministrativo	11
Articolo 22: Conto speciale	13
CAPO VII: ATTIVITA' OPERATIVE	
Articolo 23: Progetti	15
Articolo 24: Ricerca e sviluppo	16
Articolo 25: Promozione del mercato	16
Articolo 26: Riduzione dei costi	16
Articolo 27: Criteri di approvazione dei progetti	16
Articolo 28: Comitato progetti	17

INDICE (continua)

	<u>Pagina</u>
CAPO VIII: RELAZIONI CON IL FONDO COMUNE PER I PRODOTTI DI BASE	18
Articolo 29: Relazioni con il Fondo comune per i prodotti di base	18
CAPO IX: QUESTIONI DI PARTICOLARE RILIEVO RELATIVE ALLA IUTA E PRODOTTI DERIVATI	19
Articolo 30: Problemi relativi alla stabilità dei prezzi e dell'approvvigionamento, alla concorrenza con le fibre sintetiche e altre questioni	19
CAPO X: STATISTICHE, STUDI E INFORMAZIONI	
Articolo 31: Statistiche, studi e informazioni	20
Articolo 32: Relazione annuale e rapporto sull'analisi e valu- tazione del commercio mondiale della iuta	20
CAPO XI: VARIE	
Articolo 33: Ricorsi e controversie	21
Articolo 34: Obblighi generali dei membri	21
Articolo 35: Dispensa dagli obblighi	21
Articolo 36: Provvedimenti differenziali e correttivi	21
CAPO XII: DISPOSIZIONI FINALI	
Articolo 37: Firma, ratifica, accettazione e approvazione	22
Articolo 38: Depositario	22
Articolo 39: Notifica di applicazione a titolo provvisorio ...	22
Articolo 40: Entrata in vigore	22
Articolo 41: Adesione	23
Articolo 42: Modifiche	24
Articolo 43: Recesso	24
Articolo 44: Esclusione	25
Articolo 45: Liquidazione dei conti in caso di recesso o di esclusione, oppure nei confronti di membri che rifiutino di accettare una modifica	25
Articolo 46: Durata, proroga e risoluzione	25
Articolo 47: Riserve	26
 ALLEGATI	
Allegato A	Quote dei singoli paesi esportatori nel totale netto delle esportazioni di iuta e prodotti derivati effettuate dai paesi partecipanti alla Conferenza delle Nazioni Unite del 1981 sulla iuta e prodotti derivati, fissate ai fini dell'articolo 40
Allegato B	Quote dei singoli paesi importatori e dei gruppi di paesi nel totale netto delle importazioni di iuta e prodotti derivati effettuate dai paesi partecipanti alla Conferenza delle Nazioni Unite del 1981 sulla iuta e prodotti derivati, fissate ai fini dell'articolo 40

PREAMBOLO

Le parti contraenti del presente accordo,

richiamandosi alla dichiarazione ed al programma operativo sulla creazione di un nuovo ordine economico internazionale,

richiamandosi alle risoluzioni 93 (IV) e 124 (V) sul programma integrato per i prodotti di base approvato dalla Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo nella quarta e quinta sessione,

richiamandosi al nuovo programma di azione per gli anni ottanta per i paesi meno sviluppati, ed in particolare al paragrafo 82,

riconoscendo l'importanza della iuta e prodotti derivati per le economie di molti paesi esportatori in via di sviluppo,

considerando che una stretta cooperazione internazionale intesa a risolvere i problemi del settore della iuta promuoverà lo sviluppo economico dei paesi esportatori e consoliderà la cooperazione economica tra paesi esportatori e importatori,

hanno convenuto quanto segue:

CAPO I - OBIETTIVI

Articolo 1

Obiettivi

1. Nell'interesse dei membri importatori ed esportatori, ed al fine di realizzare gli obiettivi fissati dalla conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo nelle sue risoluzioni 93 (IV) e 124 (V) in merito al programma integrato per i prodotti di base, nonché tenendo conto della risoluzione 98 (IV), gli obiettivi dell'accordo internazionale del 1982 sulla iuta e prodotti derivati (qui di seguito definito "il presente accordo") sono i seguenti:

- (a) migliorare le condizioni strutturali del mercato della iuta;
- (b) aumentare la capacità concorrenziale della iuta e prodotti derivati;
- (c) preservare ed ampliare gli attuali mercati, nonché aprire nuovi mercati per la iuta e i prodotti derivati;
- (d) incrementare la produzione della iuta e prodotti derivati al fine di migliorare, tra l'altro, la loro qualità a vantaggio dei membri importatori ed esportatori;
- (e) aumentare quantitativamente la produzione, le esportazioni e le importazioni di iuta e prodotti derivati per soddisfare le esigenze della domanda e dell'offerta sul piano mondiale.

2. Per realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo si attuano, tra l'altro, i seguenti programmi:

- (a) progetti di ricerca e di sviluppo, promozione del mercato e riduzione dei costi;
- (b) confronto e divulgazione dei dati relativi alla iuta ed ai prodotti da essa ottenuti;
- (c) esame di questioni di rilievo nel settore, quali la stabilità dei prezzi e dell'approvvigionamento, nonché la concorrenza con le fibre sintetiche ed i prodotti sostitutivi.

CAPO II - DEFINIZIONI

Articolo 2

Definizione

Ai fini del presente accordo si adottano le seguenti definizioni:

1. "iuta": la iuta greggia, kenaf ed altre fibre affini, tra cui Urena Lobata, Abutilon Avicennae e Cephalonema Polyandrum;
2. "prodotti derivati dalla iuta": i prodotti costituiti interamente o quasi interamente da iuta, oppure prodotti nei quali la iuta rappresenta la parte maggiore in termini di peso;
3. "membro": un governo oppure un'organizzazione intergovernativa, come definiti all'articolo 5, che abbia accettato di aderire al presente accordo a titolo provvisorio o definitivo;
4. "membro esportatore": un membro le cui esportazioni di iuta e dei prodotti da essa ottenuti superino le corrispondenti importazioni e che si sia dichiarato come tale;
5. "membro importatore": un membro le cui importazioni di iuta e dei prodotti derivati superino le esportazioni e che si sia dichiarato come tale;
6. "Organizzazione": l'Organizzazione internazionale della iuta creata in conformità dell'articolo 3;
7. "Consiglio": il Consiglio internazionale della iuta istituito in conformità dell'articolo 6;
8. "votazione speciale": una votazione nella quale si richiedono almeno due terzi dei voti espressi dai membri esportatori presenti e votanti ed almeno due terzi dei voti espressi dai membri importatori presenti e votanti, calcolati separatamente, purché tali voti siano espressi dalla maggioranza dei membri esportatori e da almeno quattro membri importatori presenti e votanti;
9. "votazione a maggioranza semplice": una votazione nella quale si richiedono oltre la metà dei voti totali dei membri esportatori pre-

senti e votanti, calcolati separatamente. I voti richiesti per i membri esportatori devono essere espressi dalla maggioranza dei membri presenti e votanti;

10. "esercizio finanziario": il periodo 1 luglio - 30 giugno compreso;
11. "annata della iuta": il periodo 1 luglio - 30 giugno compreso;
12. "esportazioni di iuta" oppure "esportazioni di prodotti derivati dalla iuta": qualsiasi quantitativo di iuta o di prodotti da essa derivati che esce dal territorio doganale di un membro; "importazione di iuta" oppure "importazione di prodotti derivati dalla iuta": qualsiasi quantitativo di iuta o di prodotti da essa derivati che entra nel territorio doganale di un membro purché ai fini delle presenti definizioni sia considerato come territorio doganale, qualora un membro comprenda più di un territorio doganale, la somma dei territori doganali di tale membro;
13. "valute liberamente utilizzabili": il marco tedesco, il franco francese, lo Yen giapponese, la sterlina, il dollaro USA e qualsiasi altra valuta che sia stata riconosciuta da un'organizzazione monetaria competente sul piano internazionale come effettivamente e ampiamente impiegata per effettuare pagamenti in transazioni internazionali e largamente scambiata sui principali mercati dei cambi.

CAPO III - ORGANIZZAZIONE ED AMMINISTRAZIONE

Articolo 3

Costituzione, sede e struttura dell'Organizzazione internazionale
della iuta

1. Viene istituita l'Organizzazione internazionale della iuta con lo scopo di attuare i provvedimenti del presente accordo e controllarne l'applicazione.
2. Gli organi attraverso i quali l'Organizzazione esercita le proprie funzioni sono il Consiglio internazionale della iuta e il Comitato progetti, in qualità di istituzioni permanenti, nonché il direttore esecutivo ed il personale. Con una votazione speciale il Consiglio può creare per fini specifici comitati e gruppi di lavoro con compiti determinati.
3. La sede dell'Organizzazione si trova a Dacca, nel Bangladesh.
4. La sede dell'Organizzazione deve sempre essere situata nel territorio di uno Stato membro.

Articolo 4

Membri dell'organizzazione

1. Nell'Organizzazione esistono due categorie di membri, vale a dire
 - a) esportatori e
 - b) importatori.
2. Un membro può cambiare categoria, secondo le condizioni stabilite dal Consiglio.

Articolo 5

Partecipazione di organizzazioni intergovernative

1. Ogniqualevolta ricorre nel testo del presente accordo il termine "governo" lo si intende applicabile anche alla Comunità economica europea ed a qualsiasi organizzazione intergovernativa avente responsabilità in materia di trattative, conclusione e applicazione di accordi internazionali, in particolare di accordi riguardanti prodotti di base. Di conseguenza, ogniqualevolta ricorrono nel presente accordo termini quali firma, ratifica, accettazione o approvazione, notifica di applicazione a titolo provvisorio oppure adesione, nel caso di organizzazioni governative, essi si intendono applicabili anche alla firma, alla ratifica, all'accettazione, all'approvazione,

alla notifica di applicazione a titolo provvisorio appure all'adesione da parte di dette organizzazioni intergovernative.

2. In caso di votazione su argomenti di loro competenza, le suddette organizzazioni intergovernative dispongono di un numero di voti pari al numero totale di voti spettanti ai rispettivi Stati membri, in conformità dell'articolo 10. In questo caso gli Stati membri cui appartengono le organizzazioni intergovernative non sono autorizzati a esercitare il loro diritto di voto in quanto tali.

./.

CAPO IV - CONSIGLIO INTERNAZIONALE DELLA IUTA

Articolo 6

Composizione del Consiglio internazionale della iuta

1. La massima autorità dell'Organizzazione è il Consiglio internazionale della iuta, che si compone di tutti i membri dell'organizzazione.
2. Ciascun membro è rappresentato all'interno del Consiglio da un delegato e può nominare supplenti e consiglieri che assistano alle sessioni del Consiglio.
3. I supplenti sono autorizzati a agire ed a votare in nome del delegato durante l'assenza di quest'ultimo oppure in particolari circostanze.

Articolo 7

Poteri e funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio esercita tutti i poteri e adempie, oppure provvede all'adempimento di tutte le funzioni necessarie per l'esecuzione del disposto del presente accordo.
2. Il Consiglio emana, con votazione speciale, i regolamenti necessari per l'applicazione del presente accordo e compatibili con quest'ultimo, con particolare riguardo al regolamento interno del Consiglio, al regolamento finanziario ed al regolamento del personale dell'Organizzazione. I regolamenti finanziari disciplinano, tra l'altro, le entrate e le uscite dei fondi del conto amministrativo e del conto speciale. Nel suo regolamento interno il Consiglio può definire una procedura che gli consenta di deliberare senza riunirsi, in merito a determinate questioni.
3. Il Consiglio tiene aggiornata la documentazione necessaria all'adempimento delle funzioni conferitegli dal presente accordo.

Articolo 8

Presidente e vicepresidente del consiglio

1. Per ogni annata della iuta il Consiglio elegge un presidente ed un vicepresidente, che non sono retribuiti dall'organizzazione.
2. Il presidente e il vicepresidente vengono eletti, il primo tra i rappresentanti dei membri esportatori e il secondo tra i rappresentanti dei membri importatori. Le cariche si alternano ogni anno tra le due categorie di membri, senza escludere tuttavia la possibilità della rielezione di uno o di ambedue i titolari, in circostanze eccezionali, con votazione speciale del Consiglio.
3. Il vicepresidente fa le veci del presidente in caso di assenza temporanea di quest'ultimo. In caso di assenza temporanea sia del presidente che del vicepresidente, oppure di assenza permanente di uno o di ambedue, il Consiglio può eleggere tra i rappresentanti dei membri esportatori e/o tra i rappresentanti dei membri importatori, se del caso, nuovi titolari di queste funzioni, a titolo temporaneo o permanente.

Articolo 9

Sessioni del consiglio

1. Il Consiglio si riunisce di norma in sessione ordinaria una volta ogni semestre dell'annata della iuta.
2. Il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria per propria decisione o dietro richiesta
 - a) del direttore esecutivo, d'accordo con il presidente del Consiglio; oppure
 - b) della maggioranza dei membri esportatori o della maggioranza dei membri importatori; oppure
 - c) dei membri che detengono almeno 500 voti.
3. Salvo diversa decisione del Consiglio, presa con votazione speciale, le sessioni si svolgono presso la sede dell'Organizzazione. Qualora, su invito di un membro, il Consiglio si riunisca in un luogo diverso dalla sede dell'Organizzazione, tale membro prende a suo carico le spese supplementari che ne derivano.
4. La data delle sessioni e il corrispondente ordine del giorno vengono comunicati ai membri dal direttore esecutivo con almeno 30 giorni d'anticipo, fatta eccezione per i casi urgenti, in cui la comunicazione deve essere effettuata con almeno 7 giorni d'anticipo.

Articolo 10

Distribuzione dei voti

1. Tanto i membri esportatori quanto i membri importatori detengono rispettivamente un totale di 1.000 voti.
2. I voti dei membri esportatori sono così suddivisi: 150 voti sono ripartiti in modo uguale tra tutti i membri esportatori, approssimati all'intero per eccesso o per difetto nei confronti di ciascun membro; i voti restanti sono ripartiti in proporzione al volume medio delle esportazioni nette di iuta e di prodotti da essa derivati nelle tre annate precedenti, a condizione che il numero massimo di voti di ciascun membro esportatore non superi 450. I voti in eccesso rispetto al numero massimo sono distribuiti proporzionalmente alle quote commerciali a tutti i membri esportatori aventi meno di 250 voti singolarmente.
3. I voti dei membri importatori vengono suddivisi come segue: ciascun membro dispone, come base, di 5 voti, a condizione che il totale dei voti di base non sia superiore a 125. I voti restanti vengono ripartiti proporzionalmente al volume medio annuo delle rispettive importazioni nette di iuta e di prodotti da essa derivati nel triennio calcolato a decorrere dal quarto anno civile precedente la distribuzione dei voti.
4. Il Consiglio distribuisce i voti per ciascun esercizio finanziario all'inizio della prima sessione dell'anno stesso, in conformità del presente articolo. La ripartizione così fissata rimane in vigore per il resto dell'esercizio, salvo nei casi di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

5. Qualora la composizione dell'Organizzazione subisca una modifica, oppure qualora i diritti di voto di un membro siano sospesi o ristabili a norma di una disposizione del presente accordo, il Consiglio ridistribuisce i voti all'interno della categoria o delle categorie di membri interessate, in conformità del presente articolo. Il Consiglio stabilisce la data alla quale la ridistribuzione dei voti deve diventare operativa.

6. I voti non possono essere frazionati.

7. Per arrotondare il numero dei voti, una frazione inferiore a 0,5 deve essere approssimata per difetto ed una frazione superiore o pari a 0,5 deve essere approssimata per eccesso.

Articolo 11

Procedura di votazione del Consiglio

1. Ciascun membro dispone di tutti i voti che gli sono attribuiti e non è autorizzato a frazionarli, ma può disporre differentemente dei voti che gli sono attribuiti a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

2. Con notifica scritta al Presidente del Consiglio, ogni singolo membro esportatore può autorizzare qualsiasi altro membro esportatore, ed ogni singolo membro importatore può autorizzare qualsiasi altro membro importatore a rappresentare i suoi interessi ed a disporre dei suoi voti nelle riunioni del Consiglio.

3. Un membro autorizzato da un altro membro a disporre dei voti detenuti da quest'ultimo a norma dell'articolo 10, esercita il diritto di voto in conformità delle istruzioni del membro che lo ha autorizzato.

4. In caso di astensione, si ritiene che un membro non abbia votato.

Articolo 12

Decisioni e raccomandazioni del Consiglio

1. Il Consiglio cerca di prendere tutte le decisioni e di formulare tutte le raccomandazioni all'unanimità. Qualora non si raggiunga l'unanimità, il Consiglio prende tutte le sue decisioni e formula tutte le sue raccomandazioni a maggioranza semplice, a meno che il presente accordo non stabilisca una votazione speciale.

2. Qualora i voti di un membro siano espressi ad una riunione del Consiglio in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, tale membro, ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, viene considerato presente e votante.

3. Tutte le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio devono essere conformi al disposto del presente accordo.

Articolo 13

Numero legale alle riunioni del Consiglio

1. Il numero legale alle riunioni del Consiglio è costituito dalla presenza della maggioranza dei membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori, se tali membri detengono almeno due terzi dei voti totali nelle rispettive categorie.
2. Se non si raggiunge il numero legale di cui al paragrafo 1 del presente articolo nè il giorno fissato per la riunione nè il giorno successivo, a decorrere dal terzo giorno, esso si ritiene costituito, dalla presenza della maggioranza dei membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori, purchè tali membri detengano la maggioranza dei voti totali nelle rispettive categorie.
3. Ogni membro rappresentato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, viene considerato presente.

Articolo 14

Cooperazione con altre organizzazioni

1. Per quanto possibile l'Organizzazione ricorre ad organismi quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), il Centro commerciale internazionale UNCTAD/GATT (ITC), l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale e la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD), avvalendosi delle strutture e dei servizi da esse offerti, nonché della loro competenza. Qualora ritenga che tali strutture, servizi e competenze siano insufficienti o inadeguati ai fini dell'efficace funzionamento dell'Organizzazione, il Consiglio, se le circostanze lo giustificano, interviene affinché i lavori necessari vengano svolti in modo efficace, eventualmente dall'Organizzazione per proprio conto.
2. Il Consiglio può prendere tutte le disposizioni opportune per consultare l'organizzazione delle Nazioni Unite ed i suoi organi, in particolare l'UNCTAD, nonché la FAO, le altre agenzie specializzate delle Nazioni Unite e le organizzazioni intergovernative e non governative al fine di cooperare con esse.
3. In considerazione della funzione specifica assegnata all'UNCTAD nel settore degli scambi internazionali di prodotti di base, il Consiglio tiene questa organizzazione adeguatamente informata delle sue attività e dei suoi programmi di lavoro.

Articolo 15

Ammissione di osservatori

Il Consiglio può invitare qualsiasi non membro o qualsiasi organizzazione, di cui agli articoli 14 e 31, aventi interessi nel settore degli scambi internazionali della iuta e prodotti derivati, oppure dell'industria corrispondente, ad assistere ad una qualsiasi delle sue riunioni in qualità di osservatore.

Articolo 16

Direttore esecutivo e personale

1. Il Consiglio nomina il direttore esecutivo con votazione speciale.
2. Le condizioni relative alla nomina del direttore esecutivo vengono fissate dal Consiglio.
3. Il direttore esecutivo è il più alto funzionario dell'organizzazione ed è responsabile nei confronti del Consiglio dell'amministrazione e del funzionamento del presente accordo, in conformità delle decisioni del Consiglio stesso.
4. Il direttore esecutivo nomina il personale in conformità del regolamento definito dal Consiglio. Nella prima sessione il Consiglio stabilisce il numero dei funzionari amministrativi e professionali che il direttore esecutivo può nominare per il primo periodo quinquennale. Il personale viene assunto in diverse fasi. Eventuali modifiche del numero dei funzionari amministrativi e professionali devono essere stabilite dal Consiglio con votazione speciale. Il personale è responsabile nei confronti del direttore esecutivo.
5. Il direttore esecutivo e gli altri funzionari non devono avere interessi finanziari nell'industria o nel commercio della iuta, o in attività commerciali affini.
6. Nell'adempimento delle loro mansioni, il direttore esecutivo ed il personale non sollecitano nè accettano istruzioni da alcun membro, nè da alcuna autorità esterna alla Organizzazione. Essi si astengono da ogni azione incompatibile con la loro posizione di funzionari internazionali, responsabili soltanto nei confronti del Consiglio. Ciascun membro si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del direttore esecutivo e del personale, ed a non cercare di influenzarli nell'adempimento dei loro compiti.

./.

CAPO V - PRIVILEGI E IMMUNITA'

Articolo 17

Privilegi e immunità

1. L'Organizzazione è dotata di personalità giuridica e dispone in particolare della capacità di contrattare, acquistare e alienare beni immobili e mobili, nonché di stare in giudizio.
2. Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente accordo, l'Organizzazione si impegna a concludere con il governo del paese in cui avrà sede (qui di seguito definito "il governo ospitante") un accordo (qui di seguito definito "accordo relativo alla sede") per disciplinare lo statuto, i privilegi e le immunità dell'Organizzazione, del direttore esecutivo, del personale e degli esperti, nonché dei rappresentanti dei membri, ai fini dello svolgimento delle loro funzioni.
3. In attesa della conclusione dell'accordo relativo alla sede di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l'Organizzazione chiede al governo ospitante di concedere, nei limiti della propria legislazione nazionale, l'esenzione fiscale sulle remunerazioni pagate dall'Organizzazione al suo personale, nonché sui beni, sul reddito e sulle altre proprietà dell'Organizzazione.
4. L'Organizzazione può inoltre concludere, con uno o più altri Stati, **accordi in merito** ai privilegi ed alle immunità, qualora ciò sia necessario ai fini di una efficace applicazione del presente accordo. Gli accordi suddetti devono essere approvati dal Consiglio.
5. Qualora la sede dell'Organizzazione sia trasferita in un altro paese membro, quest'ultimo conclude quanto prima con l'Organizzazione un accordo in merito alla sede, che deve essere approvato dal Consiglio.
6. L'accordo relativo alla sede è indipendente dal presente accordo, ma prende fine nei seguenti casi:
 - a) se viene concluso un accordo in questo senso tra il governo ospitante e l'Organizzazione;
 - b) qualora la sede dell'Organizzazione sia trasferita fuori del territorio del governo ospitante; oppure
 - c) qualora l'Organizzazione cessi di esistere.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 18

Conti finanziari

1. Vengono tenuti due conti:
 - a) conto amministrativo e
 - b) conto speciale.
2. Il Direttore esecutivo è responsabile dell'amministrazione dei due conti, secondo le disposizioni stabilite dal Consiglio nel proprio regolamento interno.

Articolo 19

Modalità di pagamento

1. I contributi finanziari al conto amministrativo sono soggetti a controlli in materia di cambi.
2. I contributi finanziari al conto speciale sono pagabili in valuta liberamente utilizzabile e non sono soggetti a controlli in materia di cambi.
3. Il Consiglio può inoltre decidere di accettare altre modalità di pagamento dei contributi al conto speciale, in particolare attrezzature scientifiche o tecniche oppure prestazioni professionali, per soddisfare le esigenze poste dai progetti approvati.

Articolo 20

Verifica e pubblicazione dei conti

1. Il Consiglio nomina dei revisori con il compito di verificare i suoi conti.
2. Un estratto del conto amministrativo e del conto speciale verificati da revisori indipendenti vengono resi noti ai membri al più presto possibile dopo la chiusura di ciascuna annata della iuta, e comunque entro sei mesi dopo tale data, e vengono sottoposti al Consiglio per approvazione nella sessione successiva. Viene quindi pubblicato un sommario dei conti e del bilancio consuntivo verificati.

Articolo 21

Conto amministrativo

1. Le spese necessarie per la gestione del presente accordo vengono imputate sul conto amministrativo e sono coperte dai contributi annui dei membri, in conformità delle rispettive procedure costituzionali o istituzionali, calcolati a norma dei paragrafi 3 - 5 del presente articolo.
2. Le spese delle delegazioni in funzione al Consiglio, al Comitato progetti, nonché ai comitati e ai gruppi di lavoro di cui all'articolo 3, paragrafo 2, sono a carico dei membri interessati. Qualora un membro chieda all'Organizzazione la prestazione di servizi speciali, il Consiglio può chiedere a tale membro di pagare le spese corrispondenti.

3. Durante il secondo semestre di ciascun esercizio finanziario, il Consiglio approva il bilancio amministrativo dell'Organizzazione per l'esercizio successivo e fissa il contributo di ciascun membro.

4. Per ogni esercizio il contributo di ciascun membro al bilancio amministrativo viene calcolato in base alla proporzione esistente, al momento dell'approvazione del bilancio amministrativo di tale esercizio, fra il numero di voti di questo membro e il numero di voti di tutti i membri. Per fissare i contributi, i voti di ogni membro vengono calcolati senza tener conto della eventuale sospensione dei diritti di voto di un membro, né della ridistribuzione dei voti che può risulterne.

5. Il Consiglio fissa il contributo iniziale di ogni membro che accede all'Organizzazione dopo l'entrata in vigore del presente accordo sulla base del numero dei voti ad esso assegnato e della frazione di tempo non ancora trascorsa dell'esercizio in corso; i contributi fissati per gli altri membri per l'esercizio in corso rimangono invariati.

6. I contributi al primo bilancio amministrativo sono esigibili alla data stabilita dal Consiglio nella prima sessione. I contributi ai successivi bilanci amministrativi sono esigibili il primo giorno dell'esercizio. I contributi dei membri per l'esercizio finanziario durante il quale accedono all'Organizzazione sono esigibili sin dal giorno della loro adesione.

7. Se un membro non versa integralmente la sua quota al bilancio amministrativo entro due mesi dalla data in cui il suo contributo diventa esigibile in conformità del paragrafo 6 del presente articolo, il direttore esecutivo gli chiede di effettuare al più presto il pagamento. Se, dopo due mesi dalla data della richiesta, il membro in questione non ha ancora versato il suo contributo, gli viene chiesto di fornire le ragioni della propria insolvenza. Se, allo scadere di sei mesi dalla data fissata per il pagamento della quota, il membro non ha ancora versato il proprio contributo, i suoi diritti di voto sono sospesi, salvo diversa decisione del Consiglio con votazione speciale. Se, entro un mese dalla data della sospensione dei diritti di voto, il membro non ha ancora versato il proprio contributo, il Consiglio sospende tutti i diritti conferiti a tale membro a norma dell'accordo sino al versamento integrale della sua quota, salvo diversa decisione del Consiglio con votazione speciale.

8. Un membro i cui diritti sono stati sospesi a norma del paragrafo 7 del presente articolo continua ad essere tenuto al pagamento del proprio contributo.

Articolo 22
Conto speciale

1. Nell'ambito del conto speciale vengono tenuti due sottoconti:
 - a) il sottoconto per la fase preparatoria dei progetti, e
 - b) il sottoconto per i progetti.
2. Tutte le spese a titolo del sottoconto per la fase preparatoria dei progetti sono rimborsate con i fondi del sottoconto per i progetti, se questi ultimi vengono successivamente approvati e finanziati. Se, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio non riceve alcun fondo destinato al sottoconto per la fase preparatoria dei progetti, esso riesamina la situazione e prende i provvedimenti opportuni.
3. Tutte entrate attinenti a determinati progetti identificabili sono messe in conto speciale. Tutte le spese sostenute per tali progetti, comprese la remunerazione e le spese di viaggio di consulenti e di esperti, sono imputate al conto speciale.
4. Le possibili fonti di finanziamento del Fondo speciale sono:
 - a) il secondo conto del Fondo comune per i prodotti di base, una volta istituito;
 - b) organismi internazionali e regionali di finanziamento, vale a dire il programma di sviluppo delle Nazioni Unite, la Banca mondiale, la Banca asiatica per lo sviluppo, la Banca inter-americana per lo sviluppo, la Banca africana per lo sviluppo, ecc., e
 - c) contributi volontari.
5. Con votazione speciale il Consiglio può stabilire le condizioni e modalità in base alle quali, nei tempi e nelle circostanze opportune, intende patrocinare progetti relativi a crediti di finanziamento, qualora uno o più membri si assumano volontariamente e integralmente gli obblighi e le responsabilità relative. L'Organizzazione non assume alcun obbligo nei confronti di tali crediti.
6. Il Consiglio può nominare e patrocinare un ente, con il consenso di quest'ultimo, compresi uno o più membri, incaricato di ricevere crediti per il finanziamento di progetti approvati ed assumere tutti gli obblighi inerenti, salvo il caso in cui l'Organizzazione si riservi il diritto di controllare l'impiego delle risorse e di seguire il progetto così finanziato dopo la sua attuazione. L'Organizzazione non è responsabile delle garanzie fornite da membri singoli o da altri enti.
7. A motivo dell'appartenenza all'Organizzazione, nessun membro può essere considerato responsabile degli obblighi derivanti dall'assunzione o dalla concessione di un prestito da parte di un altro membro o di un ente nell'ambito dei progetti.
8. Qualora all'Organizzazione pervenga un'offerta volontaria di fondi, di cui non sia precisata la destinazione, il Consiglio ha facoltà di accettare l'offerta. Tali fondi possono essere utilizzati per le attività della fase preparatoria dei progetti, nonché per i progetti approvati.

9. Il direttore esecutivo si impegna ad ottenere, alle condizioni stabilite dal Consiglio, finanziamenti adeguati e sicuri per i progetti approvati da quest'ultimo.

10. Le risorse del conto speciale devono essere impiegate unicamente per i progetti approvati oppure per le attività relative alla fase preparatoria dei progetti.

11. Le quote versate per determinati progetti approvati vengono impiegate unicamente per i progetti ai quali erano originariamente destinate, salvo diversa decisione del Consiglio d'accordo con chi ha versato il contributo. Dopo la realizzazione del progetto, l'Organizzazione restituisce a chi ha contribuito a determinati progetti il saldo di eventuali fondi rimanenti proporzionalmente alla quota di ciascuno rispetto al totale dei contributi originariamente versati per il finanziamento del progetto, salvo diverso accordo con gli interessati.

12. Se lo ritiene necessario, il Consiglio può sottoporre a revisione il conto finanziario e il conto speciale.

./.

CAPO VII - ATTIVITA' OPERATIVE

Articolo 23

Progetti

1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1, il Consiglio, su una base di continuità e in conformità dell'articolo 14, par. 1, può individuare determinati progetti nei settori della ricerca e dello sviluppo, della promozione del mercato e della riduzione dei costi, nonché altri progetti approvati dal Consiglio, provvedendo inoltre alla loro preparazione ed attuazione e seguendone la realizzazione al fine di vigilare sulla loro efficacia.
2. Il direttore esecutivo presenta al Comitato progetti le proposte relative ai progetti di cui al paragrafo 1, che devono essere rese note a tutti i membri almeno due mesi prima della sessione del Comitato nella quale devono essere esaminate. In base a queste proposte, il Comitato delibera in merito alle attività da avviare nella fase di preparazione dei progetti. Tali attività vengono regolate dal direttore esecutivo in conformità delle norme e dei regolamenti approvati dal Consiglio.
3. I risultati delle attività effettuate nella fase preparatoria dei progetti, coprendenti la valutazione dettagliata dei costi, eventuali utili, durata, sede e eventuali enti incaricati dell'esecuzione, vengono presentati dal direttore esecutivo al Comitato, dopo essere stati resi noti a tutti i membri, almeno due mesi prima della sessione del Comitato nella quale devono essere esaminati.
4. Il Comitato esamina i risultati delle suddette attività e formula raccomandazioni al Consiglio in merito ai progetti.
5. Il Consiglio esamina le raccomandazioni e, con votazione speciale, delibera in merito al finanziamento dei progetti proposti, in conformità degli articoli 22 e 27.
6. Il Consiglio stabilisce il relativo ordine di priorità dei progetti.
7. Il Consiglio dà inizialmente la precedenza ai progetti effettuati dalla FAO e dal Centro commerciale internazionale per le riunioni preparatorie sulla iuta e sui prodotti da essa derivati nell'ambito del Programma integrato per i prodotti di base, nonché ad altri progetti fattibili approvati dal Consiglio.
8. Il Consiglio autorizza un progetto da realizzare sul territorio di uno Stato membro unicamente previa approvazione di quest'ultimo.
9. Il Consiglio, con votazione speciale, può decidere di cessare di patrocinare un progetto.

Articolo 24

Ricerca e sviluppo

I progetti relativi alla ricerca ed allo sviluppo dovrebbero avere tra l'altro i seguenti obiettivi:

- a) miglioramento della produttività dell'agricoltura e della qualità della fibra;
- b) perfezionamento dei processi di produzione utilizzati per i prodotti nuovi e per quelli tradizionali;
- c) individuazione di nuovi impieghi finali e miglioramento dei prodotti esistenti.

Articolo 25

Promozione del mercato

I progetti relativi alla promozione del mercato dovrebbero tra l'altro avere l'obiettivo di mantenere ed espandere i mercati dei prodotti esistenti e di aprire i mercati per i nuovi prodotti.

Articolo 26

Riduzione dei costi

I progetti relativi alla riduzione dei costi dovrebbero, tra l'altro, avere i seguenti obiettivi: miglioramento dei processi e delle tecniche relativi alla produttività dell'agricoltura ed alla qualità della fibra, evoluzione dei processi e delle tecniche relativi ai costi in materia di manodopera, materiale e capitale nell'industria della iuta, nonché la creazione e la gestione di un sistema di informazioni, destinato ai membri, sui processi e sulle tecniche più efficaci attualmente a disposizione dell'economia della iuta.

Articolo 27

Criteri relativi all'approvazione dei progetti

Per essere approvati dal Consiglio, i progetti devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) offrire prospettive vantaggiose, attualmente o in futuro, per più di un membro esportatore, nonché per il settore della iuta considerato globalmente;
- b) contribuire al mantenimento oppure all'espansione degli scambi internazionali di iuta e dei prodotti da essa derivati;

- c) offrire prospettive di risultati economici positivi in rapporto ai costi a breve o a lungo termine;
- d) essere ideati in modo da corrispondere alle dimensioni degli scambi internazionali di iuta e dei prodotti da essa derivati;
- e) essere in grado di promuovere la capacità concorrenziale globale oppure di favorire le prospettive di mercato della iuta e dei prodotti da essa derivati.

./.

Articolo 28

Comitato sui progetti

1. Viene istituito un Comitato sui progetti (qui di seguito definito "il Comitato") che sarà responsabile nei confronti del Consiglio, dal quale riceve le direttive generali.
2. Tutti i membri possono partecipare al Comitato. Il regolamento interno del Comitato, nonché la distribuzione dei voti e la procedura di votazione corrispondono a quelli del Consiglio, fatte salve le opportune modifiche. Salvo diversa decisione, il Comitato si riunisce quattro volte all'anno oppure su richiesta del Consiglio.
3. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
 - a) esamina e valuta dal punto di vista tecnico le proposte di progetti di cui all'articolo 23;
 - b) decide in merito alle attività da effettuare nella fase preparatoria dei progetti; e
 - c) formula raccomandazioni al Consiglio in merito ai progetti.

CAPO VIII - RELAZIONI CON IL FONDO COMUNE PER I PRODOTTI DI BASE

Articolo 29

Relazioni con il Fondo comune per i prodotti di base

L'Organizzazione intende avvalersi delle strutture del Fondo comune, quando quest'ultimo diventerà operativo, secondo i principi stabiliti nell'accordo che istituisce il Fondo comune per i prodotti di base.

./.

CAPO IX - QUESTIONI DI PARTICOLARE RILIEVO RELATIVE
ALLA IUTA E PRODOTTI DERIVATI

Articolo 30

Problemi relativi alla stabilità dei prezzi e dell'approvvigionamento, nonché alla concorrenza con le fibre sintetiche e altre questioni

1. Il Consiglio continuerà l'esame dei problemi relativi alla stabilità dei prezzi e dell'approvvigionamento della iuta e prodotti derivati destinati all'esportazione allo scopo di trovare soluzioni adeguate. Qualsiasi decisione presa nell'ambito di tale esame che comporti provvedimenti non stabiliti esplicitamente nel presente accordo, può essere attuata unicamente modificando il presente accordo in conformità dell'articolo 42.
2. Il Consiglio prende in considerazione i problemi relativi alla concorrenza esercitata dalle fibre sintetiche e dai prodotti di sostituzione nei confronti della iuta e prodotti derivati.
3. Il Consiglio si adopera affinché sia continuando l'esame di altre questioni di rilievo relative alla iuta e prodotti derivati.

./.

CAPO X - STATISTICHE, STUDI ED INFORMAZIONI

Articolo 31Statistiche, studi ed informazioni

1. Il Consiglio mantiene stretti contatti con le organizzazioni internazionali interessate, in particolare con la FAO, per ottenere dati recenti e attendibili su tutti i fattori relativi alla iuta e prodotti derivati. L'Organizzazione raccoglie, confronta ed eventualmente pubblica i dati statistici relativi alla produzione, agli scambi, all'approvvigionamento, alle scorte, al consumo ed ai prezzi della iuta, dei prodotti da essa derivati, delle fibre sintetiche e dei prodotti di sostituzione, se lo ritiene necessario ai fini del buon funzionamento del presente accordo.
2. I membri forniscono dati statistici ed informazioni entro un periodo di tempo ragionevole e con la massima completezza compatibile con la legislazione nazionale.
3. Il Consiglio può disporre l'effettuazione di studi sulle tendenze e sui problemi dell'economia della iuta sul piano mondiale a breve e a lungo termine.
4. Il Consiglio fa in modo che le informazioni pubblicate non pregiudichino il carattere riservato delle operazioni di persone o di società che producono, lavorano oppure commercializzano la iuta, i prodotti da essa derivati, le fibre sintetiche e i prodotti di sostituzione.

Articolo 32Relazione annuale e rapporto sull'analisi e valutazione del
commercio mondiale della iuta

1. Entro sei mesi dalla conclusione di ciascuna annata della iuta, il Consiglio pubblica una relazione annuale per illustrare le proprie attività e per fornire, se lo ritiene opportuno, altre informazioni.
2. Il Consiglio valuta ed esamina ogni anno la situazione e le prospettive della iuta sul piano mondiale, compresi gli aspetti relativi alla concorrenza con le fibre sintetiche e i prodotti di sostituzione e ne comunica i risultati ai membri.
3. Tale analisi deve essere effettuata in base ai dati forniti dai membri in merito alla situazione sul piano nazionale, relativi alla produzione, alle scorte, alle esportazioni ed alle importazioni, al consumo ed ai prezzi della

iuta, dei prodotti da essa derivati, delle fibre sintetiche e dei prodotti di sostituzione, nonché in base ad altri dati comunicati al Consiglio direttamente oppure attraverso organizzazioni delle Nazioni unite, quali UNCTAD e FAO, e organizzazioni intergovernative e non governative.

./.

CAPO XI - VARIE

Articolo 33Ricorsi e controversie

Qualsiasi ricorso per mancato adempimento da parte di un membro degli obblighi imposti dal presente accordo e qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo vengono deferite al Consiglio per decisione. Le decisioni del Consiglio in merito sono definitive e vincolanti.

Articolo 34Obblighi generali dei membri

1. Nel periodo di applicazione del presente accordo i membri s'impegnano e collaborano al fine di promuovere la realizzazione degli obiettivi in esso fissati e si astengono da iniziative incompatibili con essi.
2. I membri si impegnano ad accettare come vincolanti le decisioni del Consiglio prese a norma del presente accordo e ad astenersi dall'attuare provvedimenti aventi effetto limitativo o contrario ad esse.

Articolo 35Dispensa dagli obblighi

1. Qualora sia necessario, in seguito a circostanze eccezionali o critiche, oppure in caso di forza maggiore, e in mancanza di provvedimenti indicati esplicitamente a questo proposito nel presente accordo, il Consiglio, con votazione speciale, può dispensare un membro da un obbligo imposto dal presente accordo, qualora ritenga giustificati i motivi addotti da tale membro in merito all'impossibilità di adempiere agli obblighi.
2. Quando concede una dispensa ad un membro a norma del paragrafo 1, il Consiglio precisa esplicitamente con quali modalità, a quali condizioni e per quanto tempo il membro è dispensato da tale obbligo, nonché i motivi per i quali viene concessa la dispensa.

Articolo 36Provvedimenti differenziali e correttivi

1. I membri importatori dei paesi in via di sviluppo, i cui interessi siano pregiudicati da provvedimenti decisi a norma del presente accordo,

possono chiedere al Consiglio di approvare disposizioni differenziali e correttive. Il Consiglio considera l'opportunità di attuare tali provvedimenti in conformità dei paragrafi 3 e 4 della sezione III della risoluzione 93 (IV) della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo.

2. Senza pregiudicare gli interessi di altri membri esportatori, in tutte le sue attività il Consiglio considera con particolare attenzione le esigenze dei membri dei paesi esportatori meno avanzati.

./.

CAPO XII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37

Firma, ratifica, accettazione ed approvazione

1. Il presente Accordo è depositato presso la sede delle Nazioni Unite dal 3 gennaio al 30 giugno 1983 affinché sia firmato dai governi invitati alla Conferenza delle Nazioni Unite del 1981 sulla iuta e prodotti derivati.

2. I governi di cui al § I del presente articolo possono

- a) dichiarare, al momento della firma del presente accordo, che tale atto esprime il loro consenso ad accettare gli impegni imposti dall'accordo stesso;
- b) dopo la firma, ratificare, accettare o approvare il presente accordo depositando uno strumento a tal fine presso il depositario.

Articolo 38

Depositario

Il presente accordo viene depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Articolo 39

Notifica di applicazione a titolo provvisorio

1. Un governo firmatario che intende ratificare, accettare o approvare il presente accordo, oppure un governo per il quale il Consiglio ha stabilito le condizioni di adesione, ma che non ha ancora potuto depositare il suo strumento, può, in qualsiasi momento, notificare al depositario che la sua intenzione di applicare il presente accordo a titolo provvisorio quando quest'ultimo entrerà in vigore in conformità dell'articolo 40 oppure, se è già in vigore, ad una data indicata. Al momento della notifica di applicazione a titolo provvisorio, ogni governo indica se è membro esportatore oppure importatore.

2. Un governo che ha notificato, in conformità del § 1, la sua intenzione di applicare il presente accordo quando quest'ultimo entrerà in vigore oppure, se è già in vigore, ad una data determinata, è membro dell'Organizzazione a titolo provvisorio e lo rimarrà sino a quando avrà depositato il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Articolo 40

Entrata in vigore

1. Il presente accordo entra in vigore definitivamente il 1 luglio 1983 oppure ad una data successiva, se a questa data tra governi che rappresentano almeno l'85 % delle esportazioni nette di cui all'allegato A al presente accordo e venti governi rappresentanti almeno il 65 % delle importazioni nette di cui all'allegato B al presente accordo hanno firmato l'accordo in conformità dell'articolo 37, § 2, lettera a, oppure hanno depositato gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

./.

2. Il presente accordo entra in vigore a titolo provvisorio il 1° Luglio 1983 o a qualsiasi data successiva, se entro tale data tre governi rappresentanti almeno l'85 % delle esportazioni nette di cui all'allegato A del presente accordo, e venti governi rappresentanti almeno 65 % delle importazioni nette di cui all'allegato B del presente accordo hanno firmato l'accordo in conformità dell'articolo 37, § 2, lettera a, oppure hanno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione, oppure hanno notificato al depositario, a norma dell'articolo 39, il proprio impegno ad applicare il presente accordo a titolo provvisorio.

3. Se le condizioni di entrata in vigore di cui al § 1 oppure al § 2 del presente articolo non sono riunite il 1° gennaio 1984, il Segretario generale delle Nazioni Unite invita i governi che hanno firmato l'accordo in conformità dell'articolo 37, § 2, lettera a, oppure hanno depositato strumenti di ratifica, accettazione o approvazione, oppure hanno notificato al depositario l'intento di applicare il presente accordo a titolo provvisorio, a riunirsi quanto prima per decidere se metteranno in vigore completamente o in parte, il presente accordo a titolo provvisorio o definitivo. Durante il periodo in cui il presente accordo è in vigore a titolo provvisorio in conformità del presente paragrafo, i governi che hanno deciso di mettere temporaneamente in vigore il presente accordo, completamente o in parte, sono membri a titolo provvisorio. I governi possono incontrarsi per riesaminare la situazione e decidere se mettere in vigore tra di essi l'accordo a titolo definitivo o mantenerlo in vigore a titolo provvisorio, oppure porvi fine.

4. Qualora un governo depositi i propri strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione dopo l'entrata in vigore del presente accordo, quest'ultimo entra in vigore per detto governo alla data del deposito.

5. Il Segretario generale delle Nazioni Unite convoca la prima sessione del Consiglio nella data più vicina dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 41

Adesione

1. I governi di tutti gli Stati possono aderire al presente accordo alle condizioni stabilite dal Consiglio, comprendenti, tra l'altro, anche un

termine per il deposito degli strumenti di adesione. Il Consiglio può tuttavia concedere proroghe ai governi che non sono in grado di depositare i propri strumenti di adesione entro il termine stabilito.

2. L'adesione avviene mediante il deposito di un apposito strumento presso il depositario.

./.

Articolo 42Modifiche

1. Il Consiglio, con votazione speciale, può raccomandare ai membri di appor-
tare una modifica al presente accordo.
2. Il Consiglio può fissare una data entro la quale ogni membro notifica al
depositario di accettare la modifica.
3. Una modifica entra in vigore 90 giorni dopo che il depositario ha ricevuto
le notifiche di accettazione da parte dei membri, che rappresentino almeno due
terzi dei membri esportatori e detengano almeno l'85 % dei voti dei membri espor-
tatori, e da parte di membri, che rappresentino almeno due terzi dei membri im-
portatori e detengano almeno l'85 % dei voti dei membri importatori.
4. Dopo che il depositario ha informato il Consiglio che sono riunite le con-
dizioni per l'entrata in vigore della modifica, in deroga la paragrafo 2 del
presente articolo relativo alla data fissata dal Consiglio, un membro può ancora
notificare al depositario di accettare la modifica, purché tale comunicazione
venga effettuata prima dell'entrata in vigore della modifica stessa.
5. Un membro che non ha notificato di accettare una modifica alla data in cui
quest'ultima entra in vigore cessa, a decorrere da tale data, di partecipare
al presente accordo, a meno che detto membro non provi al Consiglio di non aver
potuto dare atto dell'accettazione a tempo debito in seguito alle difficoltà
incontrate per portare a termine le procedure costituzionali o istituzionali
e che il Consiglio decida di prorogare il termine di accettazione nei confronti
di tale membro. Il membro in questione non è vincolato dalla modifica fino a
quando non notifichi di averla accettata.
6. Se le condizioni per l'entrata in vigore della modifica non sono riunite
entro la data fissata dal Consiglio in conformità del paragrafo 2 del presente
articolo, la modifica deve intendersi ritirata.

Articolo 43Recesso

1. In qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore del presente accordo un
membro può ritirarsi notificando per iscritto il proprio recesso al depositario
ed informando contemporaneamente il Consiglio della propria iniziativa.
2. Il ritiro prende effetto 90 giorni dopo che il depositario ha ricevuto
la notifica.

Esclusione

Se il Consiglio conclude che un membro ha commesso un'infrazione agli obblighi derivanti dal presente accordo e ritiene che tale inadempienza intralci seriamente il funzionamento dell'accordo, può, con votazione speciale, escludere tale membro dall'accordo. Il Consiglio notifica immediatamente la decisione al depositario. Un anno dopo la decisione del Consiglio, il membro cessa di far parte dell'accordo.

Articolo 45

Liquidazione dei conti in caso di recesso o di esclusione,
oppure nei confronti dei membri che rifiutino di accettare una modifica

1. In conformità del presente articolo, il Consiglio stabilisce la liquidazione dei conti nei confronti di un membro che cessa di far parte del presente accordo per i seguenti motivi:

- a) impossibilità di accettare una modifica al presente accordo a norma dell'articolo 43;
- b) recesso dell'accordo a norma dell'articolo 43; oppure
- c) esclusione dal presente accordo a norma dell'articolo 44.

2. Il Consiglio conserva i contributi versati al conto amministrativo da un membro che cessa di far parte del presente accordo.

3. Un membro che abbia ricevuto un rimborso adeguato a norma del presente articolo non ha diritto ad alcuna quota del ricavo di liquidazione o degli altri averi dell'organizzazione. A tale membro non può inoltre essere imputata alcuna quota dell'eventuale disavanzo dell'organizzazione, dopo che è stato versato il suddetto rimborso.

Articolo 46

Durata, proroga e risoluzione

1. Il presente accordo rimane in vigore per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, a meno che il Consiglio decida, con votazione speciale, di prorogare oppure di risolvere il presente accordo oppure di avviare nuovi negoziati.

2. Prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo il Consiglio, con votazione speciale, può decidere di prorogare il presente accordo per un periodo non superiore a due anni e/o di aprire nuovi negoziati.

3. Se, prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1 del presente

articolo, non sono stati ancora conclusi i negoziati relativi ad un nuovo accordo in sostituzione del presente, il Consiglio, con votazione speciale, può prorogare quest'ultimo per un periodo da stabilire.

4. Se, prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo, è stato negoziato un nuovo accordo in sostituzione del presente, che non è ancora entrato in vigore a titolo definitivo o provvisorio, il Consiglio, con votazione speciale, può prorogare il presente accordo fino all'entrata in vigore del nuovo a titolo provvisorio o definitivo.

5. Se un nuovo accordo internazionale sulla iuta viene negoziato ed entra in vigore durante un periodo di proroga del presente accordo, a norma dei paragrafi 2 - 4 del presente articolo, il presente accordo prorogato prende fine al momento dell'entrata in vigore del nuovo.

6. Il Consiglio, con votazione speciale, può decidere in qualsiasi momento di risolvere il presente accordo a decorrere da una data da esso stabilita.

7. Nonostante la risoluzione del presente accordo, il Consiglio rimane in funzione per un periodo non superiore a 18 mesi al fine di procedere alla liquidazione dell'Organizzazione, liquidandone i conti e, fatte salve importanti decisioni che potranno essere prese con votazione speciale, durante questo periodo esercita i poteri e le funzioni necessarie a tale scopo.

8. Il Consiglio notifica al depositario qualsiasi decisione presa a norma del presente articolo.

Articolo 47

Riserve

Nessuna disposizione del presente accordo può formare oggetto di riserve.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal scopo, hanno firmato il presente accordo alle date indicate.

FATTO a Ginevra il primo giorno di ottobre millenovecentoottantadue, i testi del presente accordo in arabo, francese, inglese, russo e spagnolo, facenti ugualmente fede.

ALLEGATO A

QUOTE DEI SINGOLI PAESI ESPORTATORI NEL TOTALE NETTO DELLE ESPOR-
AZIONI DI IUTA E PRODOTTI DERIVATI EFFETTUATE DAI PAESI PARTE-
CIPANTI ALLA CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE DEL 1981 SULLA IUTA
E PRODOTTI DERIVATI, FISSATE AI FINI DELL'ARTICOLO 40

	<u>Percentuale</u>
Bangladesh	56,668
Brasile	0,911
India	31,457
Nepal	3,452
Perù	0,097
Tailandia	7,405
Totale	100,000

ALLEGATO B

QUOTE DEI SINGOLI PAESI IMPORTATORI E DEI GRUPPI DI PAESI NEL TOTALE NETTO DELLE IMPORTAZIONI DI IUTA E PRODOTTI DERIVATI EFFETTUATE DAI PAESI PARTECIPANTI ALLA CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE DEL 1981 SULLA IUTA E PRODOTTI DERIVATI, FISSATE AI FINI DELL'ARTICOLO 40

	<u>Percentuale</u>
Algeria	0,916
Australia	7,067
Austria	0,252
Bulgaria	1,572
Canada	1,702
Colombia	0,000
Costa Rica	0,000
Cuba	5,258
Cecoslovacchia	1,236
Ecuador	0,000
Egitto	2,747
El Salvador	0,542
Comunità economica europea	16,316
Belgio-Lussemburgo	2,892
Danimarca	0,313
Francia	2,778
RF di Germania	2,831
Grecia	0,420
Irlanda	0,366
Italia	1,244
Paesi Bassi	1,740
Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord	3,732
Finlandia	0,191
Ghana	0,336
Ungheria	0,420
Indonesia	2,366
Iraq	1,915
Giappone	5,952
Madagascar	0,350

	<u>Percentuale</u>
Malaysia	0,160
Malta	0,000
Mauritania	0,008
Messico	0,359
Nicaragua	0,122
Nigeria	0,626
Norvegia	0,168
Pakistan	7,547
Filippine	0,259
Polonia	1,221
Repubblica di Corea	0,443
Romania	0,885
Arabia Saudita	0,313
Senegal	0,023
Spagna	0,664
Sudan	3,846
Svezia	0,046
Svizzera	0,267
Repubblica araba siriana	1,740
Tunisia	0,328
Turchia	1,160
Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche	11,729
Repubblica unita di Tanzania	0,702
Stati Uniti d'America	16,644
Venezuela	0,053
Iugoslavia	1,526
Zaire	0,023
TOTALE	100,000
	=====